A.C. 2500-A

Ordine del giorno

La Camera,

premesso che:

l'articolo 263-bis del provvedimento, introdotto in sede referente, interviene sulla disciplina del Codice del Consumo (di cui al D.Lgs. n. 206/2005, articolo 27), attribuendo all'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato il potere di ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet, ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o, altresì, agli operatori – che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione - la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche e di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa sino a 5 milioni di euro;

la grave emergenza sanitaria sul Covid-19 ha infatti notevolmente incrementato le vendite on line di beni e servizi e, in particolare, di dispositivi medico-sanitari e di prodotti attinenti alla sicurezza dei consumatori. Molti dei beni promossi con la vendita on line, facendo leva sulla "pandemia" in corso, hanno orientato i consumatori verso l'acquisto, in maniera ingannevole e aggressiva, di prodotti che risultano privi di fondamenti scientifici e di proprietà curative; senza contare, tra l'altro, che molti dei Professionisti addetti alle vendite on line risultano carenti dei requisiti tecnico-professionali che, impropriamente, declamano di possedere;

sussiste però la necessità di incrementare la dotazione organica del personale di ruolo non dirigenziale di 20 unità di personale onde dotare l'Autorità di adeguate risorse che consentano di porre in essere, tempestivamente, gli interventi necessari per la tutela dei consumatori, spesso di natura cautelare;

detti interventi presuppongono, ovviamente, anche un'attenta, continua ed estesa verifica dei siti coinvolti, da rendere essenziale integrare l'organico dell'Autorità, già di per se insufficiente;

non appare inutile osservare, al riguardo, che ad oggi la dotazione organica dell'Autorità, pari a 287 dipendenti, appare chiaramente sottodimensionata se paragonata alle risorse di cui dispongono le Autorità di concorrenza degli altri Paesi, Autorità che peraltro non tutte svolgono compiti in materia di tutela del consumatore. Ed invero, in Germania Bundeskartellamt consta di 315 unità, nel Regno Unito Competition and Markets Authority consta di 853 unità, in Spagna Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia consta di 512 unità e in Olanda Authority for Consumers and Markets consta di 567 unità.

la dotazione organica dell'Autorità appare vieppiù insufficiente se paragonata a quella delle altre Autorità indipendenti nazionali. Ed infatti CONSOB consta di 666 unità complessive, AGCOM di 419, ANAC di 305 ed ARERA di 245;

ciò premesso, ai fini dell'efficace svolgimento degli interventi prefigurati nella norma si stima che l'Autorità debba essere dotata di 12 funzionari, con formazione e competenze giuridico/economiche, da inquadrare al livello iniziale della carriera direttiva (F6);

inoltre si stima che l'Autorità debba essere dotata di 8 impiegati per lo svolgimento della onerosa attività di supporto all'attività istruttoria, da inquadrare al livello iniziale della carriera operativa (I6).

si evidenzia che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, dello schema di decreto legislativo ai suddetti oneri si provvede ai sensi dell'art. 10, commi 7-ter e 7-quater della legge n. 287/90, ovvero attraverso il sistema di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità mediante un contributo a carico delle società di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro, fissato normativamente nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale;

pertanto, dal 1° gennaio 2013, l'Autorità non grava più in alcun modo sul bilancio dello Stato, in quanto, ai sensi del citato comma 7-ter, al fabbisogno dell'istituzione si provvede unicamente tramite "entrate proprie"; -

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa volta ad incrementare la dotazione organica del personale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato nella misura esposta in premessa, onde dotare l'Autorità di adeguate risorse che consentano di porre in essere, tempestivamente, gli interventi necessari per la tutela dei consumatori, anche a seguito delle nuove disposizioni introdotte dal provvedimento in esame.

Cortelazzo, Brunetta

(ordine del giorno n. 401) - ACCOLTO